

PROPOSTA DI LEGGE


N.ro 167/10^a

2^a COMM. CONSILIARE


Progetto di Legge d'iniziativa dei Consiglieri Regionali Orlandino Greco, Mauro D'Acri, Francesco D'Agostino e Franco Sergio, recante: *"Valorizzazione economica piante officinali spontanee ed antropiche della Regione Calabria"*

Reggio Calabria, li

On. Orlandino Greco



On. Mauro D'Acri




Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE


Prot. n. 3419E del 12.03.16

Classificazione.....0.2.05.....

On. Francesco D'Agostino



On. Franco Sergio



Preambolo

La nascita dell'arte medica in Occidente

"Gli uomini sono alberi"

(Esiodo)

“La natura è Sovrana Medicatrice dei mali. Primo non nuocere.

L'aria pura è il primo alimento e il primo medicamento.

Nessun veleno serva mai a curare un malato!”

(Ippocrate)

Brevi cenni storici

Le *piante officinali* sono state così definite storicamente in Italia e in Europa poiché venivano sottoposte a lavorazioni - essiccazione, triturazione, macerazione, distillazione, estrazione dei principi attivi, ecc. - in laboratorio - *officina o opificina* - al fine di poter essere variamente utilizzate in cucina, in medicina, in liquoristica, come coloranti ecc..

In Italia le modalità di utilizzo delle piante officinali sono state definite con la Legge n° 99 del 6 gennaio 1931, ancora oggi vigente, recante *Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali*.

Le piante officinali - *medicinali, aromatiche e da profumo* (art. 1 citata Legge) - si caratterizzano sulla base dei rispettivi principi attivi - alcaloidi, glicosidi, gomme, mucillagini, principi amari, tannini, acidi organici, enzimi, vitamine, resine, balsami, gommoresine, olii essenziali ecc. - sulla base dei quali si determinano le parti da commercializzare - *droga vegetale* - che agiscono sull'organismo umano e/o animale.

La Magna Grecia - Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia - ha rappresentato il luogo nel quale medicina, botanica, filosofia, magia e alchimia si sono mescolate e distillate in quella che in seguito si diffonderà per il mondo intero come arte medica.

Ancora oggi in molti paesi dell'area del Pollino - Orsomarso, Saracena, Verbicaro - i pastori usano una pianta officinale, la sideritis, localmente detta *d'eriva 'u tagghiu - erba dei tagli (ferite)* - che era utilizzata come cicatrizzante dai soldati spartani ai quali era imposto di averne una certa quantità con loro prima di affrontare il nemico.

In Grecia e Magna Grecia, soprattutto Calabria e Sicilia, nacquero numerose scuole mediche di ispirazione filosofica religiosa e laica. *“I medici di Crotona sono i primi nel mondo, secondi sono quelli di Cirene”* scriveva lo storico greco Erodoto (VI - V secolo a.C.) nel capitolo 131 del terzo libro delle Storie. I medici crotoniati, a quell'epoca, venivano considerati superiori ai medici delle famose scuole di Cnido, di Coo e di Cirene.

La Scuola medica di Crotona fu certamente la migliore scuola italica di medicina nei secoli VI e V a.C. e dalla quale ebbe origine la medicina come scienza. Tra i suoi più illustri medici annovera Callifonte, Alcmeone e Democede. La Scuola medica di Crotona costituì punto di riferimento per le altre scuole mediche della Magna Grecia in Calabria, Sicilia, Campania, Puglia; nel VI secolo a.C. inizia infatti la medicina scientifica che si colloca in scuole filosofiche con la concezione biologica dei pitagorici e la dottrina dell'armonia alla quale si riferiranno i grandi medici magno greci come Alcmeone di Crotona - Alcmeone autore della *Dieta salubre* -, Filolao di Taranto, Temisone di Laodicea ed Empedocle di Agrigento. Sotto la spinta della Scuola medica di Crotona nacquero scuole in tutta l'Italia meridionale e nel Mediterraneo: Locri, Agrigento, Taranto, Elea, Cirene, Rodi, Cnido e Kos solo per citarne alcune.

A Locri svolse la sua opera il medico Filistione di Locri vissuto nel IV secolo a.C., fortemente influenzato dal pitagorismo della Scuola medica di Crotona, fu il principale esponente della scuola medica siciliana, esercitando l'arte medica alla corte di Dionisio II di Siracusa.

Lo sviluppo della conoscenza delle erbe medicinali e delle piante alimurgiche in epoca romana è fortemente connesso all'esigenza militare di un grande esercito che spesso operava in condizioni estreme e doveva provvedere ad alimentarsi e curarsi utilizzando le risorse che la natura gli offriva nei diversi territori del Mediterraneo.

La Farmacologia moderna nasce nel XIX° secolo con lo sviluppo della chimica organica con la *creazione* di una molecola in laboratorio a partire da un principio attivo naturale. Con la sintesi di principi attivi, che imitano l'attività farmacologica di un vegetale, l'uso delle erbe e piante officinali nella terapia medica si sposta principalmente nel campo della fitoterapia e dell'omeopatia.

San Francesco di Paola (1416 – 1507) fece largo uso delle piante medicinali come testimoniato da numerosi “miracolati” nel processo cosentino di beatificazione tanto da avere fama di "*mago e taumaturgo*".

Le piante medicinali utilizzate da San Francesco di Paola sono comuni a quelle utilizzate sino almeno alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso dalle popolazioni della Calabria e non solo.

Molte delle piante medicinali utilizzate da San Francesco sono oggi riscoperte dalla moderna medicina fitopratica dopo averne accertate, su basi scientifiche, le proprietà curative. Tra quelle acquistabili in erboristeria ed ancora utilizzate dalle popolazioni calabresi, solo per citarne alcune, troviamo per esempio la **farfara** - *Tussilago farfara L.* – della quale si usano radici e fiori per la tosse; la felce quercina - *polypodium vulgare L.* – impiegata nelle insufficienze epatobiliari, per l'eliminazione dei parassiti interni e in casi di stipsi; il **cerfoglio** - *Anthriscus cerefolium L.* – utilizzato per curare contusioni, punture di insetto, occhi infiammati dal sole e dal vento, geloni e il suo decotto usato anche per lavare le parti arrossate dei neonati, per curare coliche epatiche, reumatismi, gotta e dolori mestruali e come purificatore del sangue; l'**assenzio maggiore** - *Artemisia absinthium L.*- che è una pianta medicinale nota soprattutto per il suo impiego nella preparazione del distillato d'assenzio, aromatico e molto amaro che si beve diluito e/o zuccherato e costituisce la base aromatica principale nella preparazione del *vermut*; l'**ortica** – sia ortica comune *Urtica dioica L.* sia ortica minore *Urtica urens L.* - nota per le sue proprietà medicinali, per la preparazione di pietanze e, una volta, per il suo esteso uso nel campo tessile e come antiparassitario per le piante orticole ; la **centaurea** - *Centaurea L.* - pianta che comprende oltre 700 specie di piante annuali, biennali o perenni della famiglia delle *Gentianaceae*; in fitoterapia è normalmente impiegata la **centaurea minore** - *Centaurium erythraea* - poiché stimola la secrezione gastrica ed è utile in caso di inappetenza e di digestione difficile; la **nepitella** - *Calamintha officinalis* - usata comunemente come erba medicinale in epoca medioevale, ma poco dagli erboristi moderni e tuttora viene utilizzata per aromatizzare pietanze dalle popolazioni meridionali e, all'epoca di San Francesco, molto probabilmente utilizzata per le sue proprietà aromatiche, espettoranti e febrifughe come riferisce il - *Testis 34* del processo canonico "*quale omne di li pigliava lo parasismo de febre*" e "*li supravinne una pleurese allo fianco che lo havia tenuto uno di, et una notte che sende pensava morire. Dicto frate Francisco donao ad magnare ad ipso testimonio et dopo lo mise ad dormire in pede ad un arbore cum fascicolo de nepita subto lo capo et lo sanato*"; la **fragola selvatica** - *fragaria vesca* -; la **ginestra dei carbonai** - *sarothamnus scoparia L.* -; il **sambuco** - *sambucus nigra L.*- e numerose altre piante officinali furono da San Francesco utilizzate per guarire differenti patologie.

La fama di taumaturgo di San Francesco era nota in tutta Europa tant'è che nel 1483 fu chiamato alla corte di Francia per curare il re Luigi XI gravemente ammalato così come precedentemente era accaduto con il figlio del re di Napoli la cui guarigione è esaltata in un canto popolare ancora oggi nota agli anziani calabresi che pone in evidenza soprattutto le caratteristiche umane del Santo nei confronti dei poveri quando, di fronte all'offerta di denaro lo rifiuta e raccomanda al re di ricordarsi "*della povera gente*".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Secondo il Ministero della Salute "*i medicinali fitoterapici sono tutti quei medicinali il cui principio attivo è una sostanza vegetale. Questi medicinali sono stati ufficialmente approvati dall'AIFA, che ne ha verificato la loro qualità, efficacia e sicurezza, e sono venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco*".

La fitoterapia, dal greco *phytón* - pianta - e *therapéia* – cura - prevede l'utilizzo di piante o estratti di piante allo scopo di trattare o prevenire svariate malattie e mantenere il benessere psicofisico. Il mondo vegetale ha rappresentato per migliaia di anni l'unica fonte di cura per l'uomo.

Attualmente, a livello mondiale, l'80% della popolazione utilizza rimedi fitoterapici per uso medicinale, soprattutto nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) dove spesso i mezzi economici per acquistare farmaci di sintesi non ne consentono l'acquisto alle popolazioni più povere del pianeta.

La fitoterapia, con approccio di tipo olistico, non si concentra sulla malattia e i sintomi che la caratterizzano, bensì sull'analisi della costituzione dell'intera persona – paziente - e sul suo carattere al fine di riequilibrare gli eccessi, alterazioni e squilibri a vari livelli fisiologici che possono insorgere dalla nascita, allo sviluppo, fino alla senescenza. Con questo tipo di approccio l'analisi della salute prende in considerazione gli stili di vita di ogni paziente inerenti le abitudini alimentari, l'ambiente quotidiano, i cambiamenti climatici, geografici, culturali.

Dopo essere stata sostituita per un lungo periodo dalla terapia farmacologia moderna, alla quale ha fornito le basi, la fitoterapia è stata riscoperta e valorizzata al punto da essere considerata sia una medicina integrativa da affiancare a quella ufficiale, sia come rimedio nella prevenzione o nella cura di patologie lievi. Le sostanze vegetali usate nella fitoterapia sono moltissime e tutte completamente naturali. I farmaci vegetali o fitoterapici o fitopreparati che ne derivano vengono studiati e valutati per le loro proprietà di qualità, sicurezza ed efficacia terapeutica allo stesso modo di tutti gli altri farmaci.

Il potenziale produttivo delle piante officinali in Calabria

Il rinnovato interesse per l'erboristeria e i prodotti fitopratici così come la ricerca di prodotti alimentari genuini e certificati dal punto di vista salutare hanno incrementato nell'area mediterranea la produzione delle piante officinali in generale e di quelle medicinali in particolare dinamizzando fortemente un settore spesso di difficile governance dato gli interessi economici in gioco.

Quasi tutte le Regioni italiane si sono dotate di normative specifiche dirette inerenti un comparto molto eterogeneo come quello delle piante officinali intese secondo la definizione data all'Art.2 della presente legge.

La Regione Calabria in virtù della conformazione geomorfologica – è una montagna che esce dal mare senza soluzione di continuità – e della sua posizione centrale nella bioregione del Mediterraneo unitamente a fattori climatici e ad una straordinaria e diffusa presenza di risorgive, ha una biodiversità di piante officinali tra le più varie nel Mediterraneo con una stagione produttiva prolungata, per le diverse specie, frutto della variazione altimetrica accentuata: in pochi chilometri dalla linea di costa si passa dal livello del mare ai 1935 metri del monte La Mula, ai 1928 di Botte Donato in Sila, ai 1956 metri dell'Aspromonte solo per citarne alcuni .

In questi territori crescono piante officinali ed alimurgiche in enorme quantità ed hanno costituito per le popolazioni residenti delle vere e proprie *farmacie a cielo aperto*.

La Regione Calabria ha un potenziale enorme, sia in termini quantitativo che qualitativo, per quanto concerne sia la raccolta di piante officinali spontanee che coltivate. L'attuale superficie totale di piante officinali in Calabria è stimata in circa 3000 ettari, ma è enormemente superiore se si includono oltre cedro e bergamotto, tutte quelle piante medicinali – ulivo, vite, arancio, castagno ...- che non sono utilizzate come tali e i circa 1200 ettari di liquirizia, di cui 200 ha coltivati, ed altri ettari, allo stato non stimati, ricoperti da piante officinali spontanee quali origano, salvia, rosmarino, malva, mirto, lavanda, elicriso, ginepro, sideritis, genziana, iperico, biancospino, prugnolo, belladonna, santoreggia, timo, erica, nipitella, menta, crescione ecc. di cui è ricco tutto il territorio calabrese montano, collinare e di pianura.

Un potenziale che valorizzato ed organizzato attraverso la elaborazione di un ***piano regionale della filiera delle piante officinali*** potrebbe occupare una nicchia di mercato consistente se soprattutto orientato a produzioni di qualità e certificate stando che le piante officinali rappresentano solo circa l'1,4% del totale delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari italiani.

La Calabria sviluppando il settore produttivo delle piante officinali biologiche – aromatiche e medicinali – opportunamente certificate lungo tutta la filiera produttiva potrebbe utilmente intercettare il segmento più consapevole dei consumatori ai quali interessa prioritariamente la qualità e non la sua economicità.

Il mercato delle piante officinali: qualità della domanda e dell'offerta

Il consumo di piante officinali da parte dell'industria erboristica, farmaceutica, alimentare, liquoristica, cosmetica, dei coloranti naturali è in continuo aumento in Italia e nel mondo.

L'Italia ha un saldo passivo import/export relativo a prodotti derivati dalle piante officinali pari a circa 600 milioni di euro (dato 2011 dell'Osservatorio economico nazionale) con andamento oscillante negli anni. Nonostante l'aumento costante degli introiti relativi alle esportazioni dei prodotti officinali italiani assistiamo sostanzialmente ad una aumentata domanda interna ed estera soddisfatte rispettivamente da prodotti di importazione per quella interna e da una esportazione di prodotti italiani, percepiti molto probabilmente come qualitativamente migliori, per quella estera.

Il patrimonio di biodiversità posseduto dall'Italia, soprattutto dalle regioni meridionali – in primis Calabria, Campania e Sicilia - è tra i più ricchi in specie officinali in Europa in conseguenza della varietà di ambienti presenti e della sua posizione centrale nella bioregione mediterranea, della sua conformazione geologica con una catena montuosa che, lungo tutta la penisola e nelle isole, quasi senza soluzione di continuità, si erge dal mare. Questa favorevole posizione e conformazione fa sì che circa il 50% della flora europea sia presente in Italia in rapporto ad una superficie pari a 1/30 di quella continentale.

Le dinamiche del mercato delle piante officinali in Italia fanno prevedere un potenziale sviluppo di questo settore finalizzato alla sostituzione delle importazioni estere con produzioni nazionali come pure la progressiva sostituzione dei prodotti di sintesi con sostanze naturali, ma per far sì che questo accada è necessario garantire i consumatori con adeguate certificazioni delle relative filiere produttive. Nel contesto del mercato globale delle piante officinali la certificazione non solo biologica delle piante officinali prodotte ma di tutte le fasi produttive (di trasformazione) della filiera è strategica per l'occupazione di nicchie di mercato sempre più consapevoli nell'UE e nei Paesi sviluppati come USA, Canada, Giappone, Russia.

Altri dati rilevati di recenti dal Ministero delle Politiche agricole riferiscono che circa il 50% degli integratori alimentari è di origine vegetale confermando una tendenza in atto e in forte crescita tra i consumatori a preferire prodotti naturali a quelli di sintesi. In conseguenza di questa accresciuta consapevolezza molte aziende, in settori che tradizionalmente impiegavano prodotti di sintesi – aziende alimentari, farmaceutiche, cosmetiche, liquoristiche ecc. – stanno ri-orientando le loro produzioni e offrono sempre più prodotti a base di vegetali.

Dai dati 2011 dell'Osservatorio economico emerge anche che le piante aromatiche - rosmarino, timo, basilico, alloro, salvia - coltivate in vaso e certificate per uso alimentare costituiscono un settore in forte espansione.

E' chiaro che un settore fortemente dinamico come quello delle piante officinali richiede un *osservatorio delle dinamiche economiche e di mercato* per ri-orientare continuamente l'attività produttiva.

A livello mondiale i maggiori produttori di piante officinali che potrebbero essere coltivate anche in Italia sono: Albania, Argentina, Brasile, Bulgaria, Centro America, Cile, Cina, Croazia, Egitto, Grecia, India, Jugoslavia, Macedonia, Marocco, Messico, Pakistan, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia, Ungheria e numerosi altri.

In Italia la coltivazione di piante officinali è diffusa in tutte le regioni italiane e nel decennio 2000-2010 vi è stata una crescita notevole di queste produzioni con l'avvento, soprattutto in Campania, di aziende agricole di grandi dimensioni per la produzione di piante fresche.

A livello mondiale, secondo dati della FAO - Food and Agriculture Organization -, nel periodo 2000-2010, si è verificata una crescita complessiva delle superfici coltivate a piante officinali; mentre a livello europeo, per le statistiche aggiornate al 2010, la superficie interessata dalla coltivazione di "*piante aromatiche, medicinali e da condimento*" è pari a circa 234 mila ettari con oltre 36 mila aziende coinvolte ed un aumento di oltre il 50% della superficie agricola nel periodo 2007-2010.

In conclusione di questa introduzione alla presente legge è bene anche esaminare i punti di forza e le criticità del settore in maniera sia pure sintetica e alla luce di quanto precedentemente evidenziato.

Punti di forza:

- a. Crescente interesse dei consumatori per i prodotti italiani (in Italia e all'estero) biologici e certificati lungo tutta la filiera – dalla coltivazione, alla trasformazione, alla conservazione – poiché percepiscono una maggiore sicurezza del prodotto generando una tendenza positiva delle esportazioni;
- b. condizioni pedoclimatiche favorevoli del territorio italiano che, soprattutto nelle regioni centro meridionali, consente la produzione di una vasta gamma di specie e di prodotti derivati di alta qualità e la presenza di numerose produzioni di nicchia – basti citare per la Calabria la *liquirizia*, il *bergamotto*, il *cedro*, il *peperoncino* ...- sempre più presenti sui mercati esteri;
- c. Espansione dei sistemi di vendita in Italia, nell'UE e nei Paesi Terzi con modalità anche dirette – e-commerce – capaci di superare i tradizionali di intermediazione;
- d. Maggiore qualificazione del settore per la presenza di nuovi imprenditori sempre più spesso giovani laureati e diplomati in gran parte provenienti da facoltà – agraria, scienze naturali ...- e da istituti tecnici agrari in grado di gestire e diffondere le nuove acquisizioni scientifiche sulle piante officinali di rispondere alla domanda in aumento di prodotti di qualità e che sovente scelgono aree tradizionalmente considerate *marginali* per le attività agricole – aree collinari e montane disagiate – in visione olistica legata più alla qualità dell'ambiente che alla sua fruibilità;
- e. Altri tre fattori hanno giocato a favore dello sviluppo del settore piante officinali: la diminuzione del sostegno PAC alle colture tradizionali; i risultati economici vantaggiosi rispetto agli investimenti e la possibilità della vendita diretta delle piante officinali – GAS, botteghe di prossimità, mercati rionali, e-commerce – attraverso la fidelizzazione dei consumatori.

Criticità:

- a. Concorrenza dei Paesi dell'est membri dell'UE e di Paesi Terzi – India, Cina ecc. – per il basso prezzo praticato in conseguenza del basso costo della manodopera impiegata in agricoltura in quei contesti ed anche per i bassi costi di energia lungo tutta la gestione della filiera;
- b. Presenza sul mercato di prodotti di sintesi, che, in conseguenza della carenza normativa dell'Italia e dell'UE, generano confusione ed ambiguità ingannevoli per i consumatori;
- c. Carenza, a discapito soprattutto dei piccoli e medi produttori, di centri di prima trasformazione che si vedono costretti a cedere il valore aggiunto derivante dalle trasformazioni a grossisti che spesso agiscono in regime di quasi monopolio – per la Calabria la canditura del cedro ne è un esempio -;
- d. Assenza e/o limitate politiche di tipizzazione delle produzioni di piante officinali a livello nazionale e regionale – assenza di marchio; vincoli amministrativi e burocratici spesso di difficile interpretazione; insufficiente sviluppo e sostegno al rapporto tra le imprese e la ricerca scientifica;
- e. Piccola dimensione produttiva di numerose aziende che, date le dimensioni, non sono in grado di raggiungere il mercato e limitano le produzioni di piante officinali utilizzandone i ritorni economici come integrazioni ad altre attività aziendali – agriturismo, fattorie didattiche ...- che accentuano lo sviluppo del modello multifunzionale delle imprese agricole;
- f. Difficoltà a certificare le produzioni lungo tutta la filiera;
- g. Carenze organizzative del settore: limitata presenza di organizzazioni cooperative, consorzi, associazioni culturali ecc. che ne limitano le capacità di crescita e la competitività sul mercato.

Con la presente legge la Regione Calabria intende promuovere la raccolta, produzione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali elaborando un *piano regionale della filiera delle piante officinali* in accordo con il *Piano di settore della filiera delle piante officinali 2014-16* elaborato dal MiPAAF.

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La presente legge produce un minimo impatto finanziario sul bilancio regionale che può essere complessivamente sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo, che illustra gli oneri finanziari e a regime derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri, in termini di nuove spese per il bilancio regionale, e le relative fonti di copertura.

Per gli interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lett. g), che disciplina eventuali corsi di specializzazione degli imprenditori agricoli, oltre ad incentivi specifici per le imprese ricadenti in aree montane e in aree protette, è altresì possibile impiegare risorse comunitarie del Psr Calabria programmazione 2014-2020, misura 11 - agricoltura biologica, eventualmente reperibili.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari anno 2016

Articolo	Descrizione oneri finanziari	Tipologia Corrente o Investimento	Carattere Temporale Annuale o Pluriennale	Importo
3, comma 1, lett. c)	Spese per rimborsi componenti comitato scientifico	C	P	1.680,00 €

3, comma 1, lett. d)	Istituzione marchio diretto alla tutela e valorizzazione dei prodotti erboristici regionali	C	A	1.000,00 €
3, comma 1, lett. f)	Corsi di formazione corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati alla creazione di erboristi professionisti	C	P	10.000,00 €
3, comma 1, lett. g)	Corsi finalizzati alla specializzazione degli imprenditori agricoli, oltre ad incentivi specifici per le imprese ricadenti in aree montane e in aree protette	C	P	100.000,00

Oneri finanziari a regime 2017 – 2018

Articolo	Descrizione oneri finanziari	C/I	A/P	Anno 2017	Anno 2018
3, comma 1, lett. c)	Spese per rimborsi componenti comitato scientifico	C	P	1.680,00 €	1.680,00 €
3, comma 1, lett. f)	Corsi di formazione	C	P	10.000,00 €	10.000,00 €
3, comma 1, lett. g)	Corsi di specializzazione degli imprenditori agricoli ed incentivi specifici per le imprese	C	P	100.000,00 €	100.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, in termini di nuove o maggiori spese a valere sul bilancio regionale, si esplicita quanto segue.

Relativamente all'art. 3, comma 1, lett. a) e c), per le spese di costituzione e di funzionamento dell'ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici della Regione Calabria, e del relativo comitato scientifico, occorre sottolineare che l'istituzione di tale organismo non implica alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale, in quanto avrà sede presso l'**ARSAC** - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria, che assicurerà, di concerto con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, il necessario supporto tecnico (messa a disposizione dei locali, cancelleria, personale amministrativo, ecc.). Tuttavia, sebbene non venga riconosciuto ai componenti alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, è previsto un rimborso spese di viaggio che può essere stimato complessivamente in euro 1.680,00. Tale importo scaturisce dall'ipotesi di corrispondere a ciascun componente (4, escludendo dai rimborsi il Dirigente dell'**Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici** ed il personale necessario al suo funzionamento, i quali già accedono alla copertura delle spese per il funzionamento della Giunta, negli appositi capitoli di spesa per il personale della Giunta regionale) un rimborso forfettario secondo quanto previsto dal disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale (30 euro circa per il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiori a otto ore, ed euro 40 per le indennità chilometriche, per complessive 70 euro), e supponendo la convocazione del Comitato una volta ogni bimestre, per un totale di 6 riunioni annuali.

In relazione all'art. 3, comma 1, lett. d), che prevede l'istituzione del marchio regionale diretto alla tutela e valorizzazione dei prodotti erboristici regionali, che genera una spesa per la finanza regionale quantificabile in euro 1.000 solo per l'esercizio 2016. Tale onere è stato valutato svolgendo alcune ricerche su internet dirette a quantificare il costo sopportato da imprese e amministrazioni per la realizzazione di loghi e marchi aziendali.

Relativamente all'art. 3, comma 1, lett. f), che disciplina eventuali corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati alla creazione di erboristi professionisti, si è potuto valutare un onere medio annuo, secondo una stima parametrica, di Euro 10.000 annue per le attività di formazione e

aggiornamento, che consentirà di formare circa 10 operatori, per un costo di circa 1.000 uro ad operatore.

Per la parte riguardante la specializzazione degli imprenditori agricoli, oltre ad incentivi specifici per le imprese ricadenti in aree montane e in aree protette, previsti all'art. 3, comma 1, lett. g), i contributi concedibili possono essere stimati in Euro 100.000 annuali per il triennio 2016-2018

In relazione, invece, all'articolo 5, si precisa che l'istituzione dell'Albo regionale degli operatori del settore erboristico non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, in quanto l'amministrazione regionale adempirà al nuovo compito con le risorse umane, finanziarie e gestionali a disposizione, già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli inerenti alle spese di funzionamento della Giunta regionale allocate nel Programma U.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2016-2018.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Sono indicati la Missione/Programma e il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta a Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Articolo che genera spesa	Programma - Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Art. 3, comma 1, lettere c), d)	Programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente	2.680,00€		
Art. 3, comma 1, lettere c), d) e f)	Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.16.01 dello stato di previsione della spesa	12.680,00€	11.680,00€	11.680,00€
	PSR 2014/2020 – Misura 11 "agricoltura			

Art. 3, comma 1, lettera g)	biologica”	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€
-----------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------

Segue articolato della proposta di legge

Art. 1 Finalità

- 1) La Regione Calabria con la presente legge intende valorizzare esclusivamente le piante officinali coltivate e/o raccolte nei suoi territori e destinati ad uso erboristico, nella preparazione di prodotti alimentari erboristici e in particolare intende:
 - a) incentivare la raccolta, la coltivazione biologica e la commercializzazione delle piante officinali elencate dal Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772 tipiche dei territori della Regione;
 - b) promuovere corsi di formazione professionale specifici inerenti la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento, la conservazione e la commercializzazione delle piante officinali ed aromatiche e la creazione di laboratori per l'estrazione dei principi attivi e il loro impiego nella medicina fitopratica, nella fitocosmesi, nella liquoristica;
 - c) sviluppare attività di studio e ricerca finalizzate a strategie di conservazione, analisi del germoplasma, miglioramento genetico delle piante officinali della Regione e sostenere la ricerca etnobotanica finalizzata al recupero delle conoscenze e dei saperi tradizionali;
 - d) tutelare la qualità delle produzioni e per questa via anche il consumatore attraverso una puntuale certificazione della filiera produttiva in tutte le sue componenti;
 - e) certificare come biologiche la raccolta delle piante officinali spontanee ai sensi del Regolamento CEE n. 834/2007 e successive modificazione ed integrazioni.

Art. 2 Definizione piante officinali

- 1) Le piante officinali si caratterizzano per il loro contenuto in *droga vegetale* che è costituita dalla parte della pianta posta in commercio, in genere essiccata, frammentata e/o estratta secondo varie metodiche i cui principi attivi hanno una attività biologica sull'organismo umano e/o animale.
- 2) Ai fini della presente legge il termine "piante officinali" indica un insieme di specie vegetali molto eterogeneo, in base alle principali destinazioni d'uso ed ai sensi dell'art.1 della Legge n.99 del 6 gennaio 1931, sono pertanto specie vegetali utilizzate tradizionalmente dall'industria, a scopo alimentare, per produrre liquori, oppure coloranti oppure ancora come medicinali dall'industria farmaceutica e dall'erboristeria nella fitoterapia.

Art. 3 Obiettivi

- 1) La Giunta della Regione Calabria per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 1:
 - a- entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione sul BURC istituisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, presso l'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria - un apposito **Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici della Regione Calabria**;
 - b- definisce un *piano regionale della filiera delle piante officinali* con revisione triennale volto ad incentivare l'intera filiera produttiva delle piante officinali esclusivamente con metodo di coltivazione biologica;
 - c- nomina un **Comitato scientifico** a supporto dell'**Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici della Regione Calabria**, i cui membri, che prestano la loro attività a titolo gratuito, restano in carica per tutta la durata della legislatura e comunque sino alla successiva nomina, così composto:

1. un botanico con comprovata esperienza nel settore erboristico;
 2. un economista con comprovata esperienza nel settore erboristico;
 3. il responsabile dell'orto botanico dell'UNICAL;
 4. un erborista con almeno 5 anni di attività nel settore vendita.
- d- entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge crea e registra presso le competenti autorità un **marchio** e relativo disciplinare di conferimento diretto alla tutela e valorizzazione dei prodotti erboristici regionali, alla loro corretta commercializzazione e a tutela dei consumatori;
- e- nei primi sei mesi di entrata in vigore della presente legge la Giunta della Regionale, attraverso l'ufficio unico, determina le modalità per il riconoscimento di eventuali titoli di erboristi professionisti conseguiti, da cittadini residenti in Calabria, in altre regioni e/o presso altri enti pubblici e/o privati e che, dietro verifica del percorso formativo, meritino un riconoscimento professionale come
1. erboristi professionisti;
 2. imprenditori nella produzione di piante officinali;
- f- organizza, attraverso appositi bandi annuali redatti dall'**Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici della Regione Calabria**, corsi di formazione professionali, master universitari e corsi di aggiornamento, secondo le necessità, finalizzati alla creazione di erboristi professionisti;
- g- organizza, attraverso appositi bandi annuali redatti dall'**Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici della Regione Calabria**, corsi finalizzati alla specializzazione degli imprenditori agricoli e i cui programmi devono essere approvati con apposita delibera della Giunta regionale e contenere incentivi specifici per le imprese ricadenti in aree montane e in aree protette.
- 2) La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito, salvo il riconoscimento di un rimborso spese. Per le attività dell'ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici della Regione Calabria, il Comitato si avvale del personale e delle strutture regionali del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e/o dell'**ARSAC** - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria.

Art. 4

Organizzazione e Compiti Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici

1. La Giunta Regionale nomina improrogabilmente entro 3 mesi dalla sua pubblicazione sul BURC il Dirigente dell'**Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici** ed individua il personale necessario al suo funzionamento e la relativa logistica;
2. Il Dirigente dell'Ufficio ed il personale necessario al suo funzionamento, vengono individuati tra il personale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e/o dell'**ARSAC** - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria.
3. L'**Ufficio unico per la promozione delle produzioni erboristiche** redige, con l'apporto del Comitato scientifico, il *piano regionale della filiera delle piante officinali* e i *bandi annuali* e ne provvede alla pubblicazione previa approvazione della Giunta regionale sul BURC al di concorrere all'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1;
4. Elabora, con l'apporto del Comitato scientifico, il disciplinare di raccolta, produzione e trasformazione, lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale e ne cura la successiva pubblicazione sul BURC;
5. Riceve, esamina, approva e/o rigetta le istanze di soggetti singoli e/o associati dirette all'inserimento nell'**Albo regionale degli operatori del settore erboristico** di cui al successivo articolo 5;
6. Esamina, approva o rigetta le istanze pervenute in virtù dei bandi annuali diretti alla promozione delle attività erboristiche nella Regione;
7. Provvede alla incentivazione di corsi di formazione professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettere *d, e ed f*;

8. Elabora e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il marchio di valorizzazione delle produzioni erboristiche e il relativo regolamento;
9. Svolge attività di controllo e di vigilanza sui soggetti iscritti nell'**Albo regionale degli operatori del settore erboristico** e conseguentemente
 - a. Elabora ed attua un piano di controlli da effettuare annualmente a campione;
 - b. Invita, in caso di inottemperanza di quanto previsto della presente legge o da altre leggi dello Stato e/o della Regione in materia di prodotti alimentari, la struttura competente ad adottare misure idonee a risolvere, in un lasso di tempo perentoriamente assegnato, a rimuovere le inadempienze rilevate al fine di assicurare un corretto svolgimento dell'attività;
 - c. Impartisce sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente legge e dai regolamenti che saranno emanati per la sua applicazione o in violazione di leggi dello Stato e/o di direttive UE applicando le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - d. In caso di gravi violazioni il Dirigente dell'Ufficio unico può disporre la cancellazione o sospensione dall'**Albo regionale degli operatori del settore erboristico** del soggetto contravventore e a norma della legge 28 marzo 2003, n. 4 il provvedimento dirigenziale dovrà essere contestualmente inoltrato al sindaco e, nel caso in cui abbia attività in altri comuni diversi dalla sede legale, a tutti i sindaci interessati al fine dell'adozione delle misure di loro competenza previste dal comma 6 dell'articolo 43 ter della citata legge.

Art. 5

Albo regionale degli operatori del settore erboristico modalità di iscrizione -

- 1) E' istituito presso l'*Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici della Regione Calabria* di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a, l'**Albo regionale degli operatori del settore erboristico**, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, al quale potranno accedere cittadini e/o imprenditori residenti in Regione attraverso apposita domanda contenente le seguenti informazioni:
 - a. dati anagrafici completi anche di Codice Fiscale, e-mail e n° telefonico;
 - b. aver compiuto diciotto anni;
 - c. essere residenti in uno dei comuni della Regione Calabria;
 - d. disporre di strutture aziendali, centri studi e/o associazioni impegnate nella valorizzazione economica e culturale dei prodotti erboristici autoctoni e che abbiano sede nel territorio regionale;
 - e. di essere in possesso di diploma di laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche, scienze naturali, diploma di agrotecnico e titolo di studio conseguito in corsi in scienza e tecnica delle piante officinali, in tecniche erboristiche validato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera f della presente legge, diploma di Erborista secondo la legge del 1931. Il possesso dei titoli richiesti può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - f. eventuale sito web.
- 2) I soggetti che a diverso titolo vogliono essere inseriti nell'**Albo regionale degli operatori del settore erboristico** dovranno allegare alla domanda un progetto aziendale con la descrizione puntuale delle attività che intendono svolgere con indicazione del comune sede principale e degli eventuali altri comuni in cui operano.
- 3) Per le aziende di produzione dovranno essere specificati:

1. ubicazione dell'azienda;
 2. elenco delle particelle catastali e relativa superficie finalizzata alla coltivazione delle piante officinali;
 3. dichiarazione di impegno ad osservare il disciplinare per la produzione di piante officinali ed a sottostare ai controlli secondo quanto previsti al comma 8 del precedente art. 4 e a fornire ogni chiarimento richiesto dall'*Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici della Regione Calabria* nei tempi e nei modi da questi indicati.
- 4) Per le aziende di trasformazione sono necessari anche
1. planimetrie dei locali e relativi certificati urbanistici;
 2. lista delle attrezzature di lavorazione;
 3. generalità, con relativo titolo, del tecnico responsabile dei processi di lavorazione.
- 5) Il progetto aziendale relativo alla produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti erboristici viene affidato dal Dirigente ad un RUP il quale dovrà esaminarlo, approvarlo o rigettarlo entro il termine di 30 giorni trascorso il quale lo si intende approvato. Il RUP potrà interrompere i termini per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che, una volta fornite, dovranno essere esaminate entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione con conseguente comunicazione dell'esito finale di approvazione o rigetto.
- 6) L'approvazione del progetto aziendale di cui ai precedenti comma determina il diritto all'inserimento nell'**Albo regionale degli operatori del settore erboristico**.

Art. 6

Piano regionale della filiera delle piante officinali

- 1) Il *Piano regionale della filiera delle piante officinali* è predisposto a norma dell'art. 3 della presente legge ed è soggetto all'approvazione della Giunta Regionale previo parere della competente commissione consiliare che deve esaminarlo entro e non oltre la sua ricezione in difetto si ritiene acquisito "parere favorevole";
- 2) il *piano regionale della filiera delle piante officinali* viene aggiornato ogni tre anni;
- 3) il *piano regionale della filiera delle piante officinali* conterrà ogni informazione utile alla valorizzazione economica del patrimonio erboristico regionale e
 - a- individuerà le modalità per la creazione di una **Banca dati delle specie vegetali, del seme e del Germoplasma delle piante officinali della Calabria e delle modalità di impiego tradizionale** ed un apposito elenco delle specie vegetali per le quali si intende, nelle condizioni socioeconomiche date, incentivare la produzione, la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione. La *Banca dati*, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, sarà localizzata presso l'ARSAC che avrà il compito di implementarla e renderla fruibile on line secondo le modalità più opportune;
 - b- individuerà in accordo con l'ARSAC i siti più idonei alla realizzazione di orto botanici finalizzati alla salvaguardia del germoplasma, a centri di diffusione delle specie officinali coltivabili nella Regione Calabria;
 - c- elaborerà i disciplinari di raccolta e produzione per le specie inserite nella lista di cui al precedente punto "a";
 - d- proporrà un regolamento contenente le modalità per la raccolta della flora officinale spontanea anche nelle aree protette;
 - e- effettuerà l'analisi della domanda e dell'offerta sui mercati nazionali, europei ed esteri dei prodotti erboristici;
 - f- analizzerà lo stato delle imprese esistenti in Calabria operanti a diverso titolo nel settore;

- g- fornirà elementi conoscitivi su orti botanici, percorsi tematici e altro che valorizzano le piante officinali autoctone;
- h- individuerà percorsi di ricerca operativi in materia di etnobotanica;
- i- individuerà possibili soggetti esistenti in Regione capaci di fornire assistenza tecnica e formazione professionale nei primi tre anni di attuazione della presente legge agli operatori che intendano dedicarsi alla valorizzazione economica delle piante officinali;
- j- svilupperà appositi corsi di formazione professionale per erboristi ed imprenditori.

Art. 7

Disciplina raccolta piante officinali spontanee

- 1) La Regione Calabria autorizza la raccolta di piante officinali spontanee da parte degli iscritti nell'**Albo regionale degli operatori del settore erboristico**.
- 2) Gli Enti Parco e le aree protette ricadenti nel territorio della Regione Calabria, utilizzando le eventuali risorse già a disposizione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, regolamenteranno la raccolta delle piante officinali ed aromatiche presenti sui rispettivi territori di competenza allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale e dei consumatori. Il regolamento, allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio vegetale di ciascuna area protetta, determinerà le zone nelle quali sarà possibile effettuare la raccolta, le sue modalità e le quantità asportabili nel rispetto della conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta.
- 3) Gli Enti Parco e le aree protette ricadenti nel territorio della Regione Calabria potranno autorizzare in deroga la raccolta di piante officinali spontanee protette a fini didattico scientifici dietro domanda di autorizzazione per la raccolta in deroga presentata da parte di istituti universitari, musei naturalistici, enti di ricerca scientifica, associazioni che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati per gli scopi suddetti, precisando scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, durata, modalità e quantità di raccolta previa verifica da parte dei rispettivi uffici preposti, dei requisiti del soggetto richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà nel rispetto delle vigenti norme in materia.
- 4) Analoga autorizzazione può essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari.
- 5) Per la raccolta di piante officinali spontanee al di fuori del perimetro delle aree protette potranno essere accordate agli iscritti nell'**Albo regionale degli operatori del settore erboristico** con le stesse modalità sopradescritte previa domanda dell'interessato al quale il Direttore dall'*Ufficio unico per la promozione dei prodotti erboristici della Regione Calabria* rilascerà un apposito *patentino*. I titolari del patentino si obbligano a segnalare le aree di raccolta georeferenziandole.
- 6) Gli Enti Parco e le aree protette della Regione Calabria, considerato la valenza economica di alcune specie protette di piante officinali spontanee presenti sui rispettivi territori, come ad esempio la genziana lutea, il ginepro, la salvia, la lavanda ed altre, potranno definire delle aree di riproduzione e darle in concessione a produttori iscritti nell'**Albo regionale degli operatori del settore erboristico** o a centri di ricerca ed associazioni a fini di studi ed eventuale propagazione.

Art. 8

Tutela del consumatore dei prodotti erboristici della Regione Calabria

- 1) La Regione Calabria al fine di tutelare la salute dei consumatori e la produzione di qualità dei prodotti erboristici regionali lungo tutta la filiera produttiva dispone che

1. tutte le produzioni erboristiche della Regione Calabria dovranno essere certificate biologiche nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
2. ciascun lotto di prodotto messo in commercio con il marchio regionale dovrà avere certificazione terza del prodotto finale da parte di laboratori che dovranno accreditarsi allo scopo secondo l'apposito disciplinare che sarà pubblicato sul BURC entro e non oltre tre mesi dall'approvazione della presente legge;
3. il controllo nella fase di commercializzazione del prodotto sarà effettuato a norma dell'art. 3 comma 8 della presente legge oltreché da tutti gli organi dello Stato all'uopo preposti.

Art. 9 **Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Art. 3, comma 1, lettere c), d), f), quantificati per l'esercizio finanziario in corso in euro 12.680,00, si provvede mediante le risorse allocate nel Programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016-2018 della Regione Calabria, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.16.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 11.680,00 annui, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

Agli oneri di cui all'articolo 3 comma 1 lettera g), stimati in euro 100.000,00 per ciascun esercizio 2016 – 2018, si provvede con le risorse disponibili PSR Calabria 2014/2020, Misura 11 "Agricoltura Biologica", per quanto compatibili con la vigente normativa comunitaria.

Art. 10 **Entrata in vigore**

- 1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
- 2) E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e farla osservare come legge della Regione Calabria.